

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 137 del 19/11/2009 - rif. PREC 43/09/S

Parere di Precontenzioso n. 137 del 19/11/2009 - rif. PREC 43/09/S d.lgs 163/06 Articoli 83, 84 - Codici 83.1, 84.1

In caso di affidamento con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non è conforme alla normativa di settore il bando di gara che attribuisca alla commissione giudicatrice una discrezionalità troppo ampia in ordine ai punteggi da assegnare ai singoli elementi dell'offerta, senza la benché minima predeterminazione dei criteri di attribuzione degli stessi. L'esigenza di non lasciare spazi di discrezionalità valutativa ai commissari, al fine di garantire il principio di trasparenza, è affrontata oggi dall'art. 83 del Codice dei contratti pubblici imponendo che tutti i criteri di valutazione dell'offerta (criteri generali, sub-criteri e criteri motivazionali), nonché i relativi punteggi, siano stabiliti fin dalla formulazione del bando di gara, con conseguente esclusione di spazi integrativi, di specificazione o di articolazione degli stessi in capo alla commissione di gara.